

1 L'impresa

La nozione di impresa si desume implicitamente dal codice civile che delinea la figura dell'imprenditore. Manca, infatti, nel nostro codice, una definizione esplicita di impresa.

L'imprenditore

▶ È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e/o servizi (art. 2082 c.c.)

Funzioni ed obblighi

- ▶ Ha la direzione dell'impresa
- ▶ Ha l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti
- ▶ È soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza
- ▶ È responsabile per i cd. *reati fallimentari*

Caratteristiche della attività imprenditoriale

- ▶ *Economicità* intesa come attività diretta alla produzione e allo scambio di beni e/o servizi al fine di creare nuova ricchezza
- ▶ *Organizzazione*, nel senso che tale attività deve essere espletata in una struttura composta costituita da persone e beni
- ▶ *Professionalità*, quale esercizio continuo e non occasionale dell'attività economica
- ▶ *Scopo lucrativo*, inteso sia come scopo egoistico sia come attività astrattamente lucrativa

2 Tipi di impresa

Impresa agraria

▶ Impresa gestita dall'imprenditore agricolo, definito dal codice civile come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse (art. 2135 c.c.)

Impresa familiare

▶ Impresa caratterizzata dal fatto che vi collaborano in via continuativa il coniuge dell'imprenditore ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 230bis c.c.)

Impresa coniugale

▶ Particolare forma di impresa, costituita dopo il matrimonio e gestita dai coniugi, entrambi con la qualifica di imprenditore

Impresa artigiana

▶ Impresa che è esercitata dall'imprenditore artigiano ed ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali

Impresa bancaria

▶ È l'impresa che esercita l'attività bancaria, ovvero la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito. Tale attività ha carattere d'impresa e può essere esercitata solo dalle banche

Impresa di investimento

▶ È l'impresa abilitata alla prestazione professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico e cioè attività di intermediazione finanziaria in favore di soggetti che vogliono investire propri capitali sui mercati regolamentati italiani, comunitari ed extracomunitari riconosciuti dalla Consob

3 Le società

È la forma di esercizio collettivo dell'impresa che si realizza quando due o più persone conferiscono *beni o servizi* per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli *utili*.

TIPI DI SOCIETÀ PREVISTI DAL CODICE		
di persone	Società semplice	a scopo di lucro
	Società in nome collettivo	
	Società in accomandita semplice	
di capitali	Società per azioni	
	Società in accomandita per azioni	
	Società a responsabilità limitata	
	Società cooperative	
Società di mutua assicurazione		

Classificazione

▶ In base alla *autonomia patrimoniale*

▶ In base alle *finalità* perseguite

▶ In base alla diversa *responsabilità* dei soci

▶ In base all'*oggetto sociale*

• *società di persone*, dotate di autonomia patrimoniale imperfetta

• *società di capitali*, dotate di autonomia patrimoniale perfetta

• *società lucrative*

• *società a scopo mutualistico*

• *società a responsabilità limitata*, in cui i soci rischiano solo le quote conferite

• *società a responsabilità illimitata*, in cui i soci rischiano, in via sussidiaria, anche il proprio patrimonio

• *società commerciali*, che svolgono una delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.


• *società non commerciali*, aventi per oggetto un'attività non commerciale

4 Società semplice

È la forma più elementare di società, caratterizzata dal fatto che essa ha per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali (art. 2249 c.c.).

Caratteristiche


- ▶ Non ha personalità giuridica
- ▶ Gode di un'autonomia patrimoniale imperfetta
- ▶ I suoi soci possono assumere la figura di
 - soci di capitale
 - soci d'opera
- ▶ Deve essere iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese



5 Società in nome collettivo (S.n.c.)

È la forma giuridica più nota e utilizzata fra i vari tipi di società di persone. Essa svolge un'attività commerciale caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci.


Atto costitutivo	<ul style="list-style-type: none">▶ Scrittura privata autenticata da un notaio▶ Atto pubblico	
Costituzione della società	<ul style="list-style-type: none">▶ Avviene in due fasi	<ul style="list-style-type: none">• <i>sottoscrizione</i>, che è la fase dell'impegno• <i>conferimento</i>, che è la fase dell'apporto vero e proprio
Conferimenti	<ul style="list-style-type: none">▶ In denaro▶ In natura, mediante l'apporto di beni▶ Con l'apporto di un'azienda funzionante: in questo caso può essere determinato l'avviamento	
Aspetti contabili	<ul style="list-style-type: none">▶ <i>Costi di costituzione</i>: necessari per avviare la società, assumono la natura di costi pluriennali da ammortizzare entro un periodo massimo di 5 anni▶ <i>Risultato economico</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>utile netto</i>: viene ripartito fra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale della società• <i>perdite di esercizio</i>: occorre decidere se rinviarle al futuro, coprirle o reintegrarle con versamenti dei soci o, in casi più gravi, ridurre il capitale sociale
Capitale sociale	<ul style="list-style-type: none">▶ Complesso dei conferimenti dei soci o il valore in denaro dei conferimenti stessi, risultante dalle valutazioni compiute nel contratto	



6 Società in accomandita semplice (S.a.S.)

Società di persone caratterizzata dall'esistenza di due diverse categorie di soci, la cui presenza è richiesta sin dalla costituzione della società e deve sussistere per tutta la sua durata.

- Soci accomandatari** ▶ Partecipano alla gestione e alla direzione della società e assumono una responsabilità illimitata, rispondendo anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali
- Soci accomandanti** ▶ Hanno una responsabilità limitata in quanto non rispondono verso terzi-creditori della società, non partecipano attivamente alla gestione della società ma hanno solo l'obbligo di versare il proprio conferimento per costituire il capitale sociale
- Scioglimento** ▶ Se viene meno la contemporanea esistenza delle due categorie di soci, la società, decorsi sei mesi, deve sciogliersi, a meno che non sia stato sostituito il socio che è venuto meno




7 Società per azioni (S.p.A.)

Rappresenta il principale tipo di società di capitali, caratterizzato dalla suddivisione del capitale sociale in quote di pari importo, denominate azioni.

Costituzione

- ▶ Avviene mediante *atto pubblico*, che deve essere depositato, con lo *statuto*, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede la società. Essa può essere
 - *simultanea*, in cui tutti i soci fondatori sottoscrivono simultaneamente l'atto costitutivo
 - *per pubblica sottoscrizione*, in cui i promotori fissano un programma che viene depositato presso un notaio, in attesa della sottoscrizione delle azioni



Condizioni per la costituzione

- ▶ Sia sottoscritto l'intero capitale sociale (120.000 euro)
- ▶ Siano depositati almeno il 25% dei conferimenti in denaro
- ▶ Sussistano le condizioni e le autorizzazioni governative richieste dalle leggi speciali in relazione all'oggetto della società

Aspetti contabili

- ▶ *Riparto degli utili*: unico limite è quello del divieto del «patto leonino»

Variazioni del capitale sociale

- ▶ *Reali*, se comportano una variazione del patrimonio netto
 - in aumento
 - emissione di azioni a pagamento
 - emissione di nuove azioni a titolo gratuito
 - in diminuzione
 - senza rimborso, in caso di copertura delle perdite di esercizio
 - con rimborso, quando il capitale è esuberante
- ▶ *Virtuali*, se lasciano invariato il patrimonio netto (passaggio di riserve a capitale, copertura di perdite con riduzione del capitale)

Azioni


- ▶ Quote di partecipazione ad una società. Costituiscono *frazioni di capitale sociale* di eguale valore (art. 2348 c.c.).

Obbligazioni

- ▶ Titoli di credito nominativi o al portatore, a reddito fisso emessi in massa dalle S.p.A. e dalle S.a.p.a. Rappresentano i debiti pecuniari che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito.
- ▶ Esse danno diritto a
 - percepire le cedole di **interessi** alle scadenze stabilite
 - ottenere il **rimborso** alla scadenza
 - **negoziare** il titolo prima della scadenza realizzando il prezzo del momento
- ▶ Possono essere **emesse**
 - **alla pari** quando il valore nominale del titolo coincide con il prezzo di emissione
 - **sotto la pari** quando il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale
 - **sopra la pari** quando il prezzo di emissione è più alto del valore nominale

Obbligazione convertibile

- ▶ È un titolo a reddito fisso che offre al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente sino alla naturale scadenza del titolo, ovvero di convertire, entro determinati periodi di tempo ed in base a rapporti di cambio prefissati, l'obbligazione in azioni della società emittente (*conversione diretta*) o di altra società (*conversione indiretta*), assumendo così lo *status* di azionista




8 Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Società di capitali costituita al fine di fornire alle imprese sociali di dimensioni ridotte uno schema societario che permetta loro di fruire del beneficio della responsabilità limitata.

Caratteristiche

- ▶ Entità minima del capitale al momento della costituzione è di 10.000 euro
- ▶ Capitale suddiviso in quote anziché azioni
- ▶ Formalità semplificate per la convocazione di assemblea
- ▶ Impossibilità a emettere obbligazioni
- ▶ Possibilità, entro i limiti di legge, di non avere il collegio sindacale
- ▶ Amministratori, con incarico a tempo indeterminato, scelti fra i soci
- ▶ Possibilità di costituire una *s.r.l. unipersonale*



9 Società in accomandita per azioni (S.p.a.)


Società di capitali caratterizzata da un'affinità di carattere economico sia con la società in accomandita semplice, in quanto contempla la presenza di soci accomandatari e soci accomandanti, sia con la società per azioni, perché le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Soci accomandatari

- ▶ Sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali ed hanno il potere di amministrazione e gestione della società

Soci accomandanti

- ▶ Sono obbligati solo all'esecuzione dei conferimenti nei confronti della società; mantengono una responsabilità limitata alle azioni sottoscritte, partecipano alle assemblee con diritto di voto, percepiscono eventuali dividendi, ma non sono amministratori della società



10 Imposte sulle società di capitali

IRAP | ► Vedi Cap. 29, par. 10.

IRES | ► Vedi Cap. 29, par. 10.

11 Società mutualistiche

Società che si costituiscono con l'intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. L'impresa viene collettivamente esercitata dalle stesse persone che usufruiscono dei beni e servizi.

Tipi

- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione

Società cooperative

- a mutualità prevalente
- non a mutualità prevalente

- svolgono attività *prevalentemente* in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi
- si avvalgono *prevalentemente* delle prestazioni dei soci
- si avvalgono *prevalentemente* degli apporti di beni o servizi da parte dei soci
- modello maggiormente disponibile all'accesso di capitali esterni
- organizzazione di impresa più flessibile

**Società di mutua
assicurazione**

- ▶ Società che perseguono come fine mutualistico la realizzazione di un fondo comune per la reciproca assicurazione contro i danni tra coloro che sono esposti ad un medesimo rischio.
Sono società a responsabilità limitata.